Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	62	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401.
Conferma in carica degli attuali presidenti e vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciale dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di confermare temporaneamente in carica gli attuali presidenti e vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa la cui nomina a' termini dell'art. 18 sopracitato è venuta a scader col 1° dicembre 1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La durata in carica degli attuali presidenti e vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa è prorogata di sei mesi a partire dal 1° dicembre 1935.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 172. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2402.
Varianti all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella tabella *B*, annessa al R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, e sue successive modificazioni, nella parte della colonna relativa agli uffici tecnici del Genio navale che riguarda il Comando in capo del Dipartimento M. M. del Basso Tirreno, sotto « Castellammare » è aggiunto « Napoli ».

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 20 marzo 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 2403.
Rettifica delle circoscrizioni comunali di Trapani e Salemi.

N. 2403. R. decreto 26 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la contrada Celso Fardella, viene staccata dal comune di Salemi ed aggregata a quello di Trapani. La contrada Dimina viene staccata dal comune di Trapani ed aggregata a quello di Salemi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2404.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cardinal Cerretti » con sede in Morrano di Orvieto (Terni).

N. 2404. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cardinal Cerretti » con sede in Morrano di Orvieto (Terni) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2405.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia, con Casa generalizia in Savona.

N. 2405. R. decreto 25 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia, con Casa generalizia in Savona, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto medesimo di immobili del complessivo valore di L. 4.952.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. 2406.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Passioniste di Lucca.

N. 2406. R. decreto 5 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Passioniste di Lucca e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili del complessivo valore di L. 140.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2407.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale « Generale Antonio Cantore » di Gemona, ad acquistare un immobile.

N. 2407. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale « Generale Antonio Cantore » di Gemona, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo convenuto di L. 14.000, un immobile di proprietà della Banca cooperativa di Gemona da destinarsi ad uso scolastico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1936 Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2408.
Erezione in ente morale della « Fondazione Emma Cipollato ved. Federici » con sede in Padova.

N. 2408. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Emma Cipollato ved. Federici », costituita col capitale di L. 16.000 nominali e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Ospedale militare di Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 38.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti e sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 39.
Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Il termine stabilito col R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 116, per l'attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere « Sass » in Trento, è prorogato fino al 19 ottobre 1937.

E' concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunale e provinciale per il periodo di venticinque anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie che, in conformità al piano di risanamento del quartiere « Sass », intraprendano entro il 19 ottobre 1936 la costruzione e la ricostruzione di case per abitazioni civili, uffici o negozi, oppure la demolizione e ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dal piano predetto, sempre che le opere abbiano termine entro il 19 ottobre 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 40.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 41.
Convalidazione del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1989, autorizzante una quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convalidato il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 1939, autorizzante una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 42.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 43.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1742, concernente depositi di nafta per la Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 44.
Costituzione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo sviluppo della produzione nazionale di minerali metallici, intensificando le ricerche e le coltivazioni dei giacimenti di tali minerali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.).
L'Azienda ha personalità giuridica e gestione autonoma.
Essa ha un capitale di L. 20.000.000 forniti dallo Stato.
Per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo indicato, è ammessa, al momento della costituzione ed anche successivamente, la partecipazione di istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministero delle finanze.
In caso di accoglimento delle domande, la partecipazione dello Stato resta conseguentemente ridotta.
Ciascun Ente partecipante è responsabile solo per la quota sottoscritta.
Nel termine di quattro mesi dalla data del presente decreto, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di quattro decimi delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, approvata dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° luglio 1936.
Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Azienda anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Art. 2. — L'Azienda ha lo scopo di promuovere la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di minerali metallici nel Regno.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere affidati all'Azienda altri compiti inerenti alla utilizzazione, distribuzione e commercio dei minerali metallici.
L'Azienda, pertanto, è autorizzata:
a) a rilevare imprese, ad assumere partecipazioni in società costituite o da costituire che abbiano per oggetto la ricerca o la coltivazione dei giacimenti di cui sopra;
b) a concedere, con l'autorizzazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze, premi, sussidi e contributi ad imprese minerarie, allo scopo di favorire le ricerche e le coltivazioni aventi particolare interesse per lo Stato;
c) ad esercitare direttamente permessi di ricerca o concessioni minerarie.
L'Amministrazione, ove ritenga di avvalersi della disposizione dell'art. 13 del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443, può dare all'Azienda l'incarico di eseguire ricerche minerarie per proprio conto.
In tal caso saranno stabilite, d'accordo col Ministero delle corporazioni, le modalità, e le condizioni per l'esecuzione delle ricerche stesse.
Parimenti il Ministero delle corporazioni potrà affidare all'Azienda la gestione di miniere eventualmente requisite ai sensi del R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, concordandone le modalità e condizioni di gestione.

Art. 3. — Per consentire all'Azienda il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, a principiare dall'esercizio finanziario 1935-1936, e per altri nove esercizi consecutivi, lo Stato verserà all'Azienda medesima un contributo annuo di L. 1.000.000.
Le erogazioni fatte sul fondo concesso ai sensi del presente articolo devono essere dimostrate dall'Azienda ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni a periodi trimestrali.
Al termine di ciascun esercizio i detti Ministeri stabiliscono se le somme rimaste non erogate debbano essere dall'Azienda riversate nella Tesoreria dello Stato, o possano essere trattenute in aggiunta al fondo assegnato per l'esercizio successivo.
Allo scopo di compensare l'Erario dell'onere annuo suddetto, i Ministri per le finanze e per le corporazioni applicheranno un contributo sui minerali metallici prodotti nel Regno e su quelli importati dall'estero.
La misura di tale contributo sarà determinata e, occorrendo, variata, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 4. — L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri, fra i quali dovranno essere compresi un rappresentante del Consiglio superiore delle miniere ed uno del Comitato per la mobilitazione civile.
Nel caso di partecipazione degli istituti di cui all'art. 1, uno dei componenti sarà scelto su designazione fatta dagli Istituti medesimi.
Il Consiglio è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.
Con lo stesso decreto sono nominati fra i membri del Consiglio un presidente e un vice presidente.

Art. 5. — Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.
I sindaci sono nominati annualmente due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.
Detti Ministri nominano anche ciascuno un sindaco supplente.

Art. 6. — L'Azienda è posta sotto la vigilanza dei Ministri per le corporazioni e per le finanze.
Ai predetti Ministri l'Azienda rimette per l'approvazione all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere e alla fine il proprio bilancio.
Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento o statutarie o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio. La gestione commissariale avrà una durata di sei mesi e potrà, in casi eccezionali, essere prorogata per un eguale periodo.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà approvato lo statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda.

Art. 8. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1936-XIV, n. 45.
Programma dell'esame di concorso al grado di archivista e modifiche al programma degli esami di ammissione alla carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il Nostro decreto 20 marzo 1924, n. 465;
Ritenuta la necessità di stabilire il programma dell'esame di concorso al grado di archivista della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri e di apportare alcune modificazioni al programma dell'esame di concorso per l'ammissione a tale carriera;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il programma degli esami di concorso per la promozione al grado undecimo della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Prove scritte:

Parte prima:
Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riguardo alle leggi organiche fondamentali dello Stato Fascista.

Parte seconda:

Organizzazione e funzionamento degli archivi con speciale riguardo all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri sia presso l'Amministrazione centrale che all'estero.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà inoltre nozioni elementari di statistica.

Art. 2. — La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al precedente articolo è composta:

di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, membri.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Art. 3. — All'art. 5 del Nostro decreto 20 marzo 1924, n. 465, è sostituito il seguente articolo:

« Le prove del concorso saranno scritte e orali.

Prove scritte:

Parte prima:

Svolgimento di un tema in lingua italiana di cultura generale con carattere più specialmente storico (storia d'Italia dal 1815 in poi).

Parte seconda:

Traduzione dal francese in italiano.

Parte terza:

Una delle seguenti prove a scelta del candidato il quale nella domanda di ammissione al concorso deve dichiarare a quale delle due intende essere sottoposto:

Prova di stenodattilografia.

Svolgimento di un tema sull'ordinamento di un pubblico archivio secondo la legislazione vigente.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato;
2. Storia d'Italia dal 1815 in poi, elementi di geografia fisica e politica;
3. Ordinamento fondamentale dello Stato Fascista;
4. Nozioni elementari di statistica;
5. Traduzione dal francese in italiano.

I candidati potranno nell'istanza di ammissione al concorso chiedere di sostenere prove supplementari di altre lingue oltre la francese ».

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nello raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 46.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e 623; 9 maggio 1935, n. 699; 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012, e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, del Fondo di Massa del Corpo della Regia Guardia di finanza e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4. — Le variazioni di bilancio occorrenti per trasporto e riunione di stanziamenti, in dipendenza della istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute stabilita con R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, saranno disposte con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 5. — Le misure delle indennità coloniale e di rappresentanza per alte cariche civili e militari in Colonia, da fissare indipendentemente dai limiti previsti in apposite disposizioni, vengono stabilite di concerto col Ministro per le finanze.

Al funzionario incaricato di reggere l'ufficio tenuto da una delle cariche anzidette compete, in relazione al periodo della reggenza, oltre l'indennità di rappresentanza di cui eventualmente egli sia fornito, la metà della differenza tra quella goduta e quella spettante al titolare cessato, ovvero il terzo della differenza con la stessa indennità goduta dal titolare in carica temporaneamente assente dalla Colonia.

La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1936-XIV.

Restano abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente articolo.

Questo decreto, salvo quanto è stabilito per l'art. 5, andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 147. — MANINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento*:

Cap. n. 85 — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	24.000.000 —
Cap. n. 109 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 145 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	36.929,03
Cap. n. 340 — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, ecc.	»	10.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	34.836.929,03

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	5.640.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 215 — Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli ispettori corporativi, in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 50-*bis* — Spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa e le provvidenze relative all'attività teatrale e musicale . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 95 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti) . . . » 50.000

Cap. n. 96 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Corte dei conti) . . . . » 25.000

Cap. n. 108 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . . » 110.000

Cap. n. 121 — Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro . . . . » 300.000

Cap. n. 122 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc. . . . . » 484.000

Cap. n. 141 — Spese casuali . . . . » 50.000

Cap. n. 206 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 230 — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della Guardia di finanza, ecc. » 90.000

Cap. n. 271-*ter* (di nuova istituzione) — Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto Ministeriale 11 settembre 1935 e R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205) . . . . » 910.000

Cap. n. 375 (modificata la denominazione) — Quote di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) (R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1982) . . . . » 10.800.000

Cap. n. 458 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . . . » 500

Cap. n. 474 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisto di fabbricati e di aree per la costruzione di fabbricati per l'accasermamento della Regia guardia di finanza . . . . » 160.000

Totale degli aumenti . . . L. 14.029.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 73-*V* — Indennità di missione e di trasferimento al personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ecc. . . . . L. 45.000

Cap. n. 223 — Indennità eventuali, di tramutamento, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 250.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 295.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 45 — Spese telegrafiche e telefoniche ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In diminuzione:

Cap. n. 57 (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti all'attuazione della riforma del Codice di procedura civile, ecc. . . . . L. 140.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Premi di operosità agli impiegati, ecc. . . . . L. 10.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 70 — Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna, ecc. . . . . L. 10.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . L. 50.000 —

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 59 — Regi istituti medi d'istruzione, ecc. L. 500.000 —

Cap. n. 136 — Soprintendenze alle antichità, ecc. » 1.210.372,25

Totale degli aumenti . . . L. 1.810.372,25

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc. . . . . L. 135.000

Cap. n. 51 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 150.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 97-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio per notizie alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . L. 100.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . L. 8.700

Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 24 — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di missione pel personale delle Capitanerie di porto . . » 40.000

Cap. n. 28 — Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto . . . . . . » 60.000

Cap. n. 30 — Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, ecc. per le Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione) — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale . . . . » 1.585.000

Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione) — Premi per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.203.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 18.700

Cap. n. 81 — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. (Ispettorato generale delle Ferrovie) . . . . . » 250.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 268.700

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . L. 10.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . L. 10.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . L. 7.723

Cap. n. 80 — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.007.723

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc. . . . . L. 7.723

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 10.000 —

Cap. n. 53 — Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio, ecc . . . L. 36.929,03

Totale degli aumenti . . . L. 46.929,03

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 — Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura, ecc. . . . . . . L. 10.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 55 — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle Miniere ed agli Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali superi sulle somme versate (spesa d'ordine).

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 57 — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Caserta) . . . . L. 12.227,45

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 48 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia Centrale) . . . . L. 12.227,45

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1935-36.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 6.000.000
Cap. n. 9 — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc. . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 7.500.000

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di prolungamento d'orario, ecc. L. 50.000
Cap. n. 17 — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc. » 50.000
Cap. n. 26 — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. (Tabacchi) . . . . » 5.000.000
Cap. n. 27 — Trasporto di tabacchi, ecc. . . . » 1.500 000
Cap. n. 34 — Trasporto di sali, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 35 — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali . . . . . . » 800.000
Cap. n. 39 — Paghe, indennità ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . » 200.000
Cap. n. 40 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Chinino) . . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 41 — Trasporto dei preparati chinacei . » 100.000
Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la difesa antiaerea . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 13.900.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 12 — Spese di ufficio, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 14 — Fitti di locali di proprietà privata . » 410.000
Cap. n. 51 — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . . . . » 5.640.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.400.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Acquisto e riparazioni di mobili, ecc. L. 40.000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . » 50.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la istituzione del Museo storico della Regia guardia di finanza . . . . » 60.000

Totale degli aumenti . . . L. 150.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 150.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 717.113

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 14 — Spese di ufficio, ecc. . . . . . L. 650.000
Cap. n. 17 — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali, ecc. . . . . . » 20.000
Cap. n. 27 — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc. . . . . » 47.113

Totale . . . L. 717.113

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1936-XIV.

Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1936-XIV concernente l'elenco delle località, le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, il tifo esantematico e il vaiuolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'elenco delle località, le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, il tifo esantematico e il vaiuolo;

Vedute le ordinanze di sanità marittima emanate in materia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1935;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Sono sottoposte alle misure prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930:

A) Nei riguardi della peste, le provenienze:

a) per l'Africa:
1° da tutti i porti del Madagascar;
2° da tutti i porti del Kenia;

b) per l'America:
3° da tutti i porti del Perù;
4° da Guayaquil (Equatore);

c) per l'Asia:
5° da tutti i porti dell'isola di Ceylon;
6° da tutti i porti dell'India inglese compresi fra Moulmein e Karaki;
7° da tutti i porti della Manciuria;

d) per l'Europa:
8° dai porti dell'isola di San Miguel (Azzorre);

e) per l'Oceania:
9° da tutti i porti dell'Isola di Giava (Indie Orientali Olandesi).

B) Nei riguardi del colera, le provenienze:

a) per l'Asia:
10° da Chandernagor, Karikal, Mahè e Pondichery (Indie Francesi);
11° da tutti i porti della Birmania, del Bengala e delle presidenze di Madras e Bombay (Indie Inglesi);
12° da tutti i porti dell'Indocina Francese;
13° da tutti i porti del Siam.

C) Nei riguardi del vaiuolo:

14° da tutti i porti dell'India Inglese compresi fra Karaki e Moulmein.

La presente ordinanza sostituisce la ordinanza di sanità marittima N. 1 del 1° gennaio 1935, ed annulla le altre ordinanze emanate in materia durante l'anno 1935.

L'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli, i Prefetti delle Provincie marittime del Regno e le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(201)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1935-XIV.

Nomina dell'on. avv. Gino Olivetti a presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi còmpiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, che approva lo statuto dell'Istituto predetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1934 che nomina il Consiglio direttivo di detto Istituto;

Vista la terna per la nomina del presidente, designata dal Consiglio direttivo dell'Istituto nella seduta del 14 dicembre 1935;

Decreta:

L'on. avv. Gino Olivetti, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano per il biennio 1936-37.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(195)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1936-XIV.

Autorizzazione a taluni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visti i decreti Ministeriali 1° luglio 1935-XIII, e 20 novembre 1935-XIV, riflettenti l'autorizzazione, fino al 31 dicembre 1935-XIII, a taluni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute;

Decreta:

I seguenti Istituti:
Banco di Napoli,
Banco di Sicilia,
Banca Nazionale del Lavoro,
Istituto di S. Paolo,
Banca Commerciale Italiana,
Credito Italiano,
Banco di Roma,
Banca d'America e d'Italia,

sono autorizzati, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1936-XV, a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(194)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Como, in data 25 luglio 1933, n. 16127, col quale fu riconosciuta alla Società anonima Pietro Gavazzi la riserva di pesca sul tratto del lago di Como, della superficie di mq. 2972,45, in località detta « Legnaro » (territorio di Bellano) a ponente della strada dello Stelvio, in prospicienza della sua proprietà edilizia;

Considerato che la predetta Società non ha provato l'origine legittima del diritto esclusivo di pesca, e che anzi essa ha rinunciato al diritto stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 1935;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto della provincia di Como, in data 25 luglio 1933, n. 16127, su richiamato.

In conseguenza il diritto esclusivo di pesca sul tratto del lago di Como, vantato dalla Società anonima Pietro Gavazzi, è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(161)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1936-XIV.

Disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico agli approdi nella zona di Porto Marghera.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1926, relativo al numero totale massimo dei lavoratori inscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia;

Considerato che il traffico marittimo della zona industriale di Porto Marghera potrebbe superare, pel 1935, i quantitativi previsti dal secondo comma dell'art. 5 del precitato decreto Ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di mantenere ancora invariato il sistema di lavoro vigente nella zona industriale suddetta;

Uditi i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1. — La facoltà concessa agli stabilimenti industriali della zona di Porto Marghera di servirsi di personale proprio per tutte le operazioni di carico e scarico agli approdi in detta zona resta in vigore sino alla data che sarà stabilita con successivo decreto, indipendentemente dal limite di tonnellaggio indicato dal secondo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 3 marzo 1926, relativo al numero totale massimo dei lavoratori inscritti nei ruoli del Provveditorato al porto di Venezia.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1936.

Roma, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(156)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Vimercate.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Vimercate il 1° ottobre 1935-XIII, a rogito del segretario del Comune, atto col quale il Comune medesimo ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno posto nel territorio del comune di Vimercate della superficie di metri quadrati 2430, distinto in catasto al mappale 1430 sub *c*, e si è impegnato altresì a corrispondere all'Opera la somma di L. 90.000 a titolo di contributo nella spesa che l'Opera stessa dovrà sostenere per la costruzione della Casa del Balilla sul terreno suddetto;

Veduta la deliberazione n. 3 in data 4 dicembre 1935-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Vimercate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(158)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4975	23-6-1934	703	Pola	Labinaz Tomaso fu Giuseppe	19-2-1882 - Torre di Parenzo (Abrega)	Albonese	Siver Anna Maria di Antonio, moglie; Anna Maria, Santo, Tomaso, Pietro, Maria, Giuseppe e Carlo, figli.
4976	Id.	518	Id.	Zulle (Zule) Giovanni fu Giovanni	1-4-1908 - Gallignana di Pisino	Zolle	Brumnich Giuseppina fu Giuseppe, madre; Antonio, fratello; Maria, Angelina ed Antonia, sorelle.
4977	Id.	853	Id.	Rimanich Francesca fu Matteo	29-12-1877 - Sorezzo di Pisino	Rimani	—
4978	Id.	1896	Id.	Matcovich Gabriele fu Giorgio.	19-3-1860 - Grimalda di Pisino	Matteoni	Blagonich Francesca fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, figlio; Baxa Anna di Gasparo, nuora; Giuseppe, Natalia, Maria, Bruno, Elda, Carla, Silvana e Nevia, nipoti, figli di Matcovich Giuseppe e di Baxa Anna.
4979	Id.	3220	Id.	Belletich Antonio fu Pietro	13-11-1889 - Torre di Parenzo (Abrega)	Belletti	Zorco Giuseppina di Simone, moglie; Benito, Virgilio ed Edda, figli; Alice, figlia, nata dalla fu Teresa Stoinich.
4980	Id.	3222	Id.	Bercich Mario fu Giovanni	17-9-1907 Villanova di Parenzo	Berci	Bergliavaz Maria di Gregorio, moglie; Edda e Norma, figlie; Biagio, fratello; Giuseppina, sorella.
4981	Id.	3224	Id.	Bestulich Pietro fu Marco	21-3-1884 - Foscolino di Parenzo (Monspinoso)	Bestoli	Precali Eufemia fu Antonio, moglie; Simone, Pietro, Marco, Giovanni, Vittorio, Eufemia e Marina; Bestulich Giuseppe di Bestulich Marina, nipote.
4982	26-6-1934	3246	Id.	Brainovich Giovanni fu Simone	1-11-1877 - Villa di Rovigno	Braino	Laghigna Caterina fu Gregorio; Giuseppe, figlio, Simone, Caterina, Simone ed Antonio, nipoti, figli del fu Brainovich Simone e di Laghigna Caterina.
4983	Id.	3245	Id.	Brainovich Giovanni fu Matteo	12-11-1895 - Villa di Rovigno	Braino	Jurcotta Maria di Francesco, moglie; Anna, Mario e Maria, figli.
4984	Id.	2088	Id.	Sossich Giovanni fu Antonio	25-6-1895 - Canfanaro Villa Zonti	Sossi	Pocraiaz Eufemia fu Simone, moglie; Anna, figlia.
4985	Id.	2090	Id.	Sossich Pietro fu Giovanni	2-10-1882 - Villa di Rovigno	Sossi	Fillich Maria fu Martino, moglie; Pietro e Giovanna Maria, figli.
4986	Id.	2091	Id.	Sossich Andrea fu Giovanni	12-1-1890 - Villa di Rovigno	Sossi	Fillich Rosa fu Martino, moglie; Giovanni, Andrea e Carolina, figli; Giorgio, fratello; Radovan Giovanna fu Matteo, madre.
4987	Id.	2089	Id.	Sossich Giovanni fu Giovanni	12-1-1890 - Villa di Rovigno	Sossi	Simettich Caterina di Simone, moglie; Maria, Eufemia, Giovanni, Marta, Andrea-Simone, Rodolfo, Caterina e Rosa, figli.
4988	Id.	572	Id.	Zovich Antonio fu Antonio	11-10-1866 - Villa di Rovigno	Giovi	Ugrin Maria di Maria Ugrin, moglie; Antonio-Simone, figlio.
4989	Id.	616	Id.	Jacovcich Giorgio fu Giorgio	18-1-1862 - Villa di Rovigno	Giacomi	Clemen Eufemia fu Giacomo, moglie; Agostino e Giovanni, figli; Pocraiaz Maria fu Simone, nuora; Giorgio e Maria, nipoti, figli di Jacovich Giorgio e di Pocraiaz Maria.
4990	Id.	3248	Id.	Brainovich Pietro fu Pietro	26-9-1890 - Villa di Rovigo	Braino	Modesto Fosca di Giuseppe, moglie; Edmondo e Elda, figli.
4991	Id.	3247	Id.	Brainovich Giovanni fu Simone	10-8-1904 - Villa di Rovigno	Braino	Brainovich Caterina di Antonio, moglie; Alfonso, figlio.
4992	Id.	3243	Id.	Brainovich Giovanni fu Antonio	27-9-1874 - Villa di Rovigno	Braino	Pocraiaz Maria fu Giovanni, moglie; Antonio, figlio; Pocraiaz Regina di Antonio, nuora; Giovanni, nipote, figlio di Brainovich Antonio e di Pocraiaz Regina.
4993	Id.	3244	Id.	Brainovich Giovanni fu Antonio	12-2-1884 - Villa di Rovigno	Braino	Isera Maria di Giorgio, moglie; Antonio, figlio.
4994	Id.	3236	Id.	Brainovich Antonio fu Antonio	8-3-1887 - Villa di Rovigno	Braino	Mattossovich Maria fu Giorgio, moglie; Antonio, figlio.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4995	26-6-1934	3241	Pola	Brainovich Giorgio fu Giorgio	4-4-1888 - Villa di Rovigno	Braino	Sturman Elena di Pietro, moglie; Giovanni, Pietro e Mario, figli.
4996	Id.	3242	Id.	Brainovich Giorgio fu Rocco.	28-2-1919 - Villa di Rovigno	Braino	Misetta Maria di Antonio, moglie; Lidia, figlia; Maria e Giovanna, sorelle.
4997	Id.	3237	Id.	Brainovich Antonio fu Antonio	6-3-1896 - Villa di Rovigno	Braino	Jacus Eufemia fu Simone, moglie; Maria, Anna, Antonio, Emilia, Caterina e Giorgio, figli.
4998	Id.	3250	Id.	Brainovich Simone fu Antonio	24-1-1883 - Villa di Rovigno	Braino	Udovicich Elena fu Giorgio, moglie; Giorgio-Giuseppe, figlio.
4999	Id.	1655	Id.	Pocraiaz Giovanni fu Andrea.	4-2-1896 - Villa di Rovigno	Pancrazi	Ciupich Eufemia di Matteo, moglie; Giovanni e Maria, figli.
5000	27-6-1934	1645	Id.	Pamich Antonio fu Valentino.	6-3-1900 - Villa di Rovigno	Pami	Debegliuch Maria di Martino, moglie; Giovanni, Antonio e Simone, figli.
5001	26-6-1934	1045	Id.	Ghersich Giuseppe di Giuseppe	26-5-1891 Pola	Ghersi	Retz Giorgia fu Giuseppe, moglie.
5002	27-6-1934	710	Id.	Pastorcich Caterina ved. Lacosegliaz fu Matteo	20-12-1869 - Parenzo (Villanova)	Pastori ved. Lacoseglio	Antonio Lacosegliaz fu Matteo, figlio; Iolanda Pastorcich di Caterina Pastorcich, figlia.
5003	Id.	1042	Id.	Ghersinich Matteo fu Andrea.	11-2-1856 - Parenzo	Ghersini	—
5004	Id.	1041	Id.	Ghersevich Matteo fu Giovanni	26-2-1889 - Foscolino di Parenzo (Monghebbo)	Gherseni	Legovich Maria di Antonio, moglie; Egidia, Ernesto, Nello e Giuseppe, figli.
5005	Id.	1038	Id.	Ghersevich Emilio di Antonio.	13-9-1904 - Foscolino di Parenzo	Ghersini	Sossi Maria di Martino, moglie; Nevia ed Antonia, figlie.
5006	Id.	1039	Id.	Ghersevich Giovanni di Antonio	19-1-1903 Foscolino di Parenzo (Monghebbo)	Ghersini	Banco Giustina fu Giovanni, moglie; Antonio, Eufemia e Nevia, figli.
5007	Id.	1040	Id.	Ghersevich Giuseppe di Antonio	2-6-1902 - Foscolino di Parenzo	Gherseni	Fedel Giuditta di Giuseppe, moglie.
5008	Id.	704	Id.	Gullich Giovanna ved. Lacosegliaz fu Antonio	17-11-1860 - Parenzo	Gulli (ved) Lacoseglio	—
5009	Id.	1991	Id.	Cucaz Matteo fu Marco . . .	22-6-1882 - Torre di Parenzo (Fratta)	Cucco	Valentich Anna fu Antonio, moglie; Leopoldo, Anna e Giuseppina, figli; Luca e Pietro, fratelli.
5010	Id.	1988	Id.	Cuzaz Antonio di Giovanni . .	17-3-1895 - Parenzo (Villanova)	Cucco	Dobrovich Maria fu Giovanni, moglie; Isola ed Egidia, figlie.
5011	Id.	1990	Id.	Cucaz Martino fu Matteo . .	1-12-1897 - Parenzo (Villanova)	Cucco	Ferrarin Maria fu Luca, moglie; Lidia ed Ernesta, figlie; Cossinosich Maria fu Matteo, madre.
5012	Id.	1043	Id.	Cossich Giuseppina ved. Glavich di Antonio	1-3-1889 Villanova di Parenzo	Cossi (ved.) Clavi	Lino ed Eugenia Glavich, figli.
5013	Id.	1995	Id.	Cherzan Vito fu Vito	15-10-1851 - Villa di Rovigno	Chersano	Giovanni e Simone, figli; Erman Santina di Santo, nuora; Maria, Pietro ed Anna, nipoti, figli di Cherzan Simone e di Erman Santina.
5014	Id.	721	Id.	Dobrovich Giovanni fu Giovanni	9-9-1881 - Villa di Rovigno	Debrevi	Persich Agata fu Matteo, moglie; Margherita, sorella; Dobrovich Natale di Dobrovich Margherita, nipote.
5015	Id.	722	Id.	Dussich Matteo fu Michele . .	26-3-1896 - Villa di Rovigno	Dussi	Ciupich Elena fu Simone, moglie; Antonio, Giovanni e Vladimiro-Mario-Simone, figli.
5016	Id.	1977	Id.	Cnes (Knez) Giovanni fu Antonio	21-8-1880 - Torre di Parenzo (Abrega)	Nesi	Pomasan Caterina fu Antonio, moglie; Regina, Eufemia, Antonio e Giovanni, figli.
5017	Id.	1989	Id.	Cucaz Giovanni fu Marco . .	26-7-1892 - Parenzo (Villanova)	Cucco	Grabar Maria di Vincenzo, moglie; Giovanna, Narcisa e Vittoria, figlie.
5018	Id.	1986	Id.	Crisman Antonio fu Andrea. .	19-11-1873 - Portole	Crisma	Crastich Antonia fu Carlo, moglie; Mario, figlio.
5019	Id.	1993	Id.	Cherzan Giuseppe fu Martino.	16-10-1886 - Villa di Rovigno	Chersano	Castellis Francesca fu Francesco, moglie; Rosa, Antonio e Caterina, figli.
5020	Id.	1992	Id.	Cherzan Giorgio di Vito . . .	17-10-1889 - Villa di Rovigno	Chersano	Porapat Anna fu Tomaso, moglie; Maria, Giovanni, Giorgio e Pietro, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5021	27-6-1934	3219	Pola	Bibulich Pietro fu Antonio	26-6-1881 - Torre di Parenzo (Abrega)	Biboli	Rusich Margherita fu Giovanni, moglie; Olimpia, Lidia, Caterina, Alba e Olga, figlie.
5022	Id.	3228	Id.	Blasevich Marco fu Marco	12-4-1897 - Torre di Parenzo (Abrega)	Biasi	Micatovich Antonia di Luca, moglie; Marco e Giovanni, figli.
5023	Id.	3223	Id.	Bestulich Antonio di Antonio	30-1-1903 - Foscolino di Parenzo	Bestoli	Marchesich Caterina di Antonio, moglie; Rosa, Jolanda ed Alma, figlie.
5024	Id.	3230	Id.	Blasevich Pietro fu Marco	3-1-1869 - Torre di Parenzo (Abrega)	Biasi	Topani Angela fu Angelo, moglie.
5025	Id.	3232	Id.	Blasevich Pietro fu Antonio	26-3-1897 - Torre di Parenzo	Biasi	Rigo Antonia fu Marco, moglie; Marco, Pietro e Giovanni, figli.
5026	28-6-1934	677	Id.	Lissiach Antonio fu Matteo	9-3-1901 - Castelvenere di Pirano	Lissia	Lubiana Regina di Giovanni, moglie; Francesco, figlio, nato dalla fu Petronio Maria.
5027	30-6-1934	1039	Id.	Radovan Marco di Antonio	15-2-1889 - Villa di Rovigno	Radioni	Pocralaz Caterina fu Nicolò; moglie; Eufemia, Matteo, Anna e Maria, figli.
5028	Id.	1038	Id.	Radovan Floriano fu Pietro	26-6-1901 - Villa di Rovigno	Radioni	Sossich Angelica fu Giovanni, moglie; Maria e Pietro-Valentino, figli.
5029	Id.	1037	Id.	Radovan Antonio fu Matteo	14-3-1869 - Villa di Rovigno	Radioni	Ulianich Maria fu Simone, moglie; Maria, Eufemia, Marta ed Antonio, figli.
5030	Id.	3258	Id.	Banovaz Martino fu Giuseppe	28-10-1852 - S. Pietro in Selve	Banova	Antonio, figlio; Banavaz Eufemia di Pietro, nuora; Vittorio, Slava ed Elvira-Peltra, nipoti, figli di Antonio e di Eufemia Banavaz.
5031	Id.	3260	Id.	Banovaz Valentino fu Giovanni	7-6-1859 - S. Pietro in Selve	Banova	—
5032	Id.	3251	Id.	Banovaz Antonio fu Carlo	13-5-1881 - S. Pietro in Selve	Banova	Jurman Maria di Giuseppe, moglie; Maria, Giuseppe, Stefania, Giovanni e Giuseppina, figli.
5033	Id.	3254	Id.	Banovaz Giovanni di Giuseppe	13-5-1893 - S. Pietro in Selve	Banova	Banovaz Giuseppina, moglie; Giuseppe Maria e Santina, figli.
5034	Id.	3261	Id.	Baracich Antonio fu Martino	7-1-1867 - Antignana	Baracci	Grubissa Caterina fu Antonio, moglie; Giuseppe, Edoardo, Francesco, Simone, Vincenza, Maria ed Angelina, figli.
5035	Id.	263	Id.	Ugrin Giorgio fu Simone	8-1-1871 - Villa di Rovigno	Ogrini	Fornasar Eufemia, fu Simone, moglie; Simone, figlio; Pesancich Maria di Michele, nuora; Antonio-Giorgio, Anna, Erminia e Giovanni, nipoti, figli di Ugrin Simone e di Pesancich Maria.
5036	Id.	3259	Id.	Banovaz Pietro fu Francesco	22-5-1855 - S. Pietro in Selve	Banova	Liberato e Caterina, figli.
5037	4-7-1934	307	Id.	Anich Antonio fu Pietro	7-3-1883 - Pedena di Pisino	Anici	Franco, figlio, nato dalla fu Juran Maria, Simone, Attilio, Emerigo e Vittorio, figli, nati dalla fu Ugliar Caterina.
5038	Id.	306	Id.	Anicich Antonio di Giovanni	24-7-1900 - Pedena di Pisino	Anici	Pusar Francesca fu Giovanni, moglie, Albina ed Ermenegildo, figli.
5039	Id.	311	Id.	Antollovich Giovanni fu Vito	4-4-1897 - Antignana	Antolli	Oplanich Giustina di Giuseppe, moglie; Luigia e Giovanni, figli.
5040	Id.	313	Id.	Antollovich Remigio fu Vito	28-4-1902 - Antignana	Antolli	Vlahovich Maria di Venceslao, moglie; Antonia, figlia; Alberto ed Antonio, fratelli; Marta, sorella.
5041	Id.	308	Id.	Anich Giovanni di Antonio	12-8-1908 - Pedena di Pisino	Anici	Smilovich Antonia fu Paolo, moglie; Gino ed Antonio, figli.
5042	Id.	187	Id.	Anicich Matteo di Giovanni	19-3-1895 - Pedena di Pisino	Anici	Bellussich Francesco fu Simone, moglie; Lidia, Giuseppe, Maria ed Albina, figli.
5043	Id.	186	Id.	Anicich Giovanni fu Matteo	23-9-1871 - Pedena di Pisino	Anici	Emilia ed Anna, figlie.
5044	Id.	314	Id.	Antollovich Simone di Giovanni	31-3-1883 - Antignana	Antolli	Antollovich Clementina di Floriano, moglie; Edoardo, Maria ed Ignazio, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5045	4-7-1934	315	Pola	Antollovich Simone fu Martino	13-10-1896 - Antignana	Antolli	Antollovich Maria di Giovanni, moglie; Vittoria e Disella, figlie; Natale, fratello; Eufemia, sorella.
5046	Id.	312	Id.	Antollovich Giuseppe fu Tommaso	15-8-1881 - Antignana	Antolli	Milohanich Anna fu Giovanni, moglie; Giovanni, Speranza, Vittoria, Ruggero, Emilio, Emilia ed Eufemia, figli.
5047	Id.	300	Id.	Antollovich Floriano fu Stefano	5-6-1859 - Antignana	Antolli	Antollovich Maria fu Valentino, moglie.
5048	21-7-1434	3388	Id.	Bubich Giuseppe	24-4-1897 - Vermo di Pisino	Bubi	Marzan Maria di Giuseppe, moglie; Marcello ed Alda, figli.
5049	6-10-1934	2023	Id.	Muscovich Antonio fu Antonio	8-4-1869 - Castelvenere di Pirano	Musco	Prelaz Antonia fu Gregorio, moglie.
5050	Id.	2015	Id.	Martincich Antonio di Giovanni	23-5-1893 - Matterada di Umago	Martini	Giurissevich Maria di Matteo, moglie; Ines-Valentina, figlia.
5051	10-10-1934	717	Id.	Lonzarich Giovanni fu Giorgio	9-1-1854 - Petrovia di Umago	Lonzari	Persico Maria fu Antonio, moglie; Giorgio, figlio, Jacaz Caterina fu Matteo, nuora; Pietro, Mario e Silvano, nipoti, figli di Lonzarich Giorgio e di Jacaz Caterina.
5052	Id.	1681	Id.	Puzzer Giacomo fu Giacomo .	9-4-1887 - Pedena di Piranc	Pozzari	Grison Antonio di Giovanni, moglie; Giovanni, Giuseppe, Anna, Stefania e Francesco, figli; Pribaz Maria fu Giovanni, madre.
5053	Id.	1682	Id.	Puzzer Giovanni fu Giacomo .	14-3-1892 - Pedena di Pirano	Pozzari	Grison Anna di Giovanni, moglie; Emilio ed Anna, figli.
5054	Id.	2105	Id.	Scrigner Marco fu Antonio . .	2-3-1872 - S. Lorenzo di Daila	Scrigni	—
5055	Id.	1678	Id.	Poropat Ernesto fu Matteo . .	24-3-1894 - Ricreo (Brasile)	Poretti	Bartole Elisabetta di Bortolo, moglie; Maria, Guido-Libero, figli.
5056	Id.	723	Id.	Vitassovich Giuseppe fu Matteo	25-9-1874 - Dignano	Vitassi	Tomissich Oliva fu Matteo, moglie; Maria e Giovanni, figli, nati dalla fu Vitassovich Fosca.
5057	Id.	725	Id.	Vitassovich Martino fu Martino	7-9-1881 - Dignano	Vitassi	Celega Oliva fu Martino, moglie; Vito, Carlo, figli.
5058	Id.	714	Id.	Vertassich Francesco fu Matteo	2-4-1901 - Dignano	Bertassi	Orlich Oliva di Gregorio, moglie; Giovanni, Maria, Filomena, Anna, figli; Giorgio, fratello.
5059	Id.	1679	Id.	Poropat Matteo di Giovanni .	16-8-1899 - Pirano	Poretti	Donato Emilia di Luigi, moglie; Maria, Giovanni e Bruno, figli.
5060	Id.	317	Id.	Abramich Vincenzo fu Lorenzo	15-5-1876 - Gorizia	Abrami	Cherbavaz Anna di Pietro, moglie; Vittorio, Antonio, Mariano, Nicolò, Libero, Francesco e Maria, figli.
5061	12-10-1934	2007	Id.	Mamilovich Giuseppe fu Giovanni	2-10-1903 - S. Lorenzo di Daila	Mamilli	Trento Melania di Antonio, moglie; Giovanni, figlio.
5062	Id.	1098	Id.	Giurgevich Giovanni fu Giacomo	27-12-1860 - Petrovia di Umago	Giorgi	Dragan Anna fu Antonio, moglie; Maria, Giuseppina, Anna-Teresa, Luigi, Caterina, Mario ed Antonio, figli.
5063	Id.	2085	Id.	Coslovich Matteo fu Giorgio .	6-1-1883 - Matterada di Umago	Coslovi	Federici Margherita fu Marco, moglie; Gaetano, Maria, Giorgio, Santina, Miranda e Margherita, figli.
5064	Id.	3419	Id.	Benazic Simone fu Giuseppe .	26-9-1891 - Pedena di Pisino	Benassi	Smocovich Francesca di Francesco, moglie; Giuseppe, Vittorio, Milena, Mario, Francesco, Amalia, Francesca e Lidia, figli.
5065	Id.	3425	Id.	Blasevich Antonio di Giovanni	22-11-1902 - Dragucció di Pisino	Biasi	Matcovich Paola fu Pietro, moglie; Rodolfo, Maria e Jolanda, figli.
5066	Id.	3424	Id.	Blasevich Giovanni fu Giovanni	12-8-1865 - Dragucció di Pisino	Biasi	Giuseppe e Giovanna, figli.
5067	Id.	3426	Id.	Blasevich Marco fu Giuseppe .	22-4-1912 - Dragucció di Pisino	Biasi	Anna, sorella.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 21 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

(202)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Ca Gamba » (Venezia).

Con R. decreto 12 dicembre 1935, n. 8627, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1936, reg. n. 1, fog. n. 99, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato ampliato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di bonifica « Ca Gamba » (Venezia).

(169)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami a 8 posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 314;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 8 posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite delle sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 30 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di ragioniere o di perito commerciale conseguito negli istituti tecnici del Regno.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal Segretario Federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'Estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulta vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni, delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta da:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero della Marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro:

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M., membro;

un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto numero 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma della media ottenuta sui voti delle prove scritte con il punto riportato nella prova orale.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattente ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e sue estensioni); gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e i feriti per la causa Fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo B.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento di altri 6 mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema sulle materie giuridiche indicate nel primo gruppo della prova orale.
2. Svolgimento di un tema sulle materie economiche indicate nel primo gruppo della prova orale.
3. Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel secondo gruppo della prova orale.
4. Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

1. Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo e corporativo.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

2. Ragioneria pubblica e privata.

Computisteria - Matematica finanziaria (Proporzioni - Progressioni - Logaritmi - Interessi e sconti semplici e composti - Annualità - Ammortamenti).

3. Cenni sull'ordinamento è sulla legislazione della Marina militare.

Legge e regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(181)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli al posto di direttore dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con Regio decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di direttore dell'Ospedale coloniale di Bengasi;

Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1935, n. 1327, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1935, reg. 12 Colonie, foglio 299, con il quale è stato revocato il concorso per i posti di primario medico con funzioni di direttore, e di primario oculista dell'Ospedale coloniale di Bengasi;

Considerata l'opportunità di scindere la funzione di primario medico da quella di direttore;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto *un concorso per titoli al posto di direttore dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.*

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 22.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 7000 da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'articolo 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale compatibilmente con le necessità di servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di direttore sarà iscritto al grado 6° della tabella allegata al contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10, e di avere prestato servizio, per almeno cinque anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso una clinica od altro istituto scientifico delle facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, o in un pubblico ospedale di almeno 100 letti.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di sanità della colonia dal segretario generale. L'amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente articolo 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al Partito nazionale fascista, redatto in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti da epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è inscritto e deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito e da uno dei Vice segretari, ovvero dal segretario amministrativo, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa nazionale e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare anche gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato di iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e, solo nei casi in cui si tratti di iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, o di feriti per la causa nazionale, ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari o dal segretario amministrativo;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto o della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua, di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di colonia, ed è costituita da:

a) da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 6°;

b) da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno di grado non inferiore al 6°;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da tre docenti della facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali uno di igiene generale e due di clinica medica, di patologia speciale medica o di malattie tropicali.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino avere il candidato esercitato funzioni direttive in pubblici ospedali o in reparti ospedalieri;

2° docenza in igiene generale o in igiene coloniale;

3° specializzazioni in igiene generale o in igiene coloniale;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'articolo 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che segue in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15. — Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del precedente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente articolo 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA

(183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 26 giugno 1935 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Bergamo;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1935 col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Poppi cav. uff. dott. Giuseppe . . . . con punti 125 su 150
2. Angelini cav. uff. Licinio . . . . . . » » 119 » »
3. Colacicchi cav. uff. rag. Alighieri . . . » » 117 » »
4. Vivaldi cav. dott. Maurizio . . . . . » » 116 » »
5. Pazzaglia dott. Isidoro . . . . » » 116 » »
6. Canevari dott. Sante . . . . » » 115 » »
7. Fabbri cav. avv. Luigi . . . . » » 111 » »
8. Ferrari comm. dott. Ermete . . . . . » » 110 » »
9. Balducci cav. uff. dott. Pasquale . . . » » 109 » »
10. Gorini cav. dott. Pietro . . . . » » 108 » »
11. Toccafondi cav. dott. Telico . . . . . » » 106 » »
12. Fabris cav. dott. Cristoforo . . . . . » » 104 » »
13. Vannini dott. Mario . . . . » » 100 » »
14. Pizzi dott. Gabriele . . . . » » 100 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo per tutti gli effetti di legge.

Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(186)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.